

## Sintesi su CIRCOLARE MATTM n. 1

### **SOGETTI OBBLIGATI**

L'obbligo di adesione al sistema SISTRI riguarda ESCLUSIVAMENTE i seguenti soggetti:

- “gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi”;
- “gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale”;
- in caso di trasporto intermodale, i “soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto”;
- “gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi”;
- “i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi”. Si rileva che, diversamente dagli altri casi, la norma si riferisce a tutti i rifiuti pericolosi, sia speciali che urbani;
- “i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania” (ai sensi del comma 4 dell’articolo 188-ter, non modificato ma richiamato dall’articolo 11, comma 3, del D.L. n. 101/2013).

L’obbligo di adesione si adempie mediante l’iscrizione al SISTRI e l’utilizzazione delle relative procedure.

**Per i soggetti obbligati**, rispetto al testo originario del decreto-legge, la legge di conversione n. 125/2013 ha:

- a) precisato che l’obbligo riguarda i soli rifiuti pericolosi speciali, tranne che per i gestori i quali sono obbligati anche per i rifiuti pericolosi urbani;
- b) chiarito che tra i trasportatori obbligati rientrano anche i vettori esteri;
- c) espressamente incluso, tra gli obbligati, i terminalisti e gli altri operatori della fase intermedia del trasporto intermodale; per tener conto delle peculiarità dell’attività di detti operatori, è prevista l’adozione, entro sessanta giorni di un DM che stabilisca le modalità di applicazione;
- d) introdotto una fase sperimentale, disciplinata da un DM che dovrà essere adottato entro la fine del 2013 per l’applicazione del SISTRI alle operazioni concernenti i rifiuti pericolosi urbani.

### **SOGETTI NON OBBLIGATI**

**Al momento non sono obbligati all’adesione al SISTRI:**

- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
- gli enti e le imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti non pericolosi;

- i raccoglitori e i trasportatori di rifiuti urbani del territorio di Regioni diverse dalla Regione Campania (costoro, limitatamente ai rifiuti urbani pericolosi, sono comunque interessati alla fase di sperimentazione di cui al punto).

Tali soggetti possono **aderire al SISTRI su base volontaria**.

## OPERATIVITA' DEL SISTRI

L'operatività del SISTRI è articolata in diverse fasi.

**La prima fase, iniziata il 1° ottobre 2013, riguarda:**

- a. gli Enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio nazionale;
- b. in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
- c. gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi;
- d. i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi.

Per tali soggetti la Circolare del MATTM fornisce i seguenti chiarimenti sull'ambito soggettivo di obbligatoria applicazione del SISTRI:

- “**Enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio nazionale**”:
    - la norma si riferisce ai **soli rifiuti speciali pericolosi**;
    - la locuzione “*enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale*”, deve intendersi riferita agli enti e imprese che (raccolgono o) trasportano rifiuti speciali pericolosi **prodotti da terzi**. Pertanto, il trasporto in conto proprio è soggetto alla decorrenza del 3 marzo 2014;
    - con riferimento alle **attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti** si evidenzia che i **vettori stranieri** che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all'interno del territorio nazionale, sono soggetti all'obbligo di iscrizione al SISTRI (conformemente a quanto previsto dal regolamento comunitario n. 1072/2009); lo stesso vale per il trasporto transfrontaliero in partenza dal territorio nazionale e verso Stati esteri. Per i **vettori stranieri che effettuano trasporti transfrontalieri** dall'estero con destinazione nel territorio nazionale, o con solo attraversamento del territorio nazionale, valgono le disposizioni sulla tracciabilità previste dal Regolamento comunitario n. 1013/2006.
  - “**Enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi**”.
- Sul tale punto vale la pena evidenziare che gli enti o imprese che, pur essendo produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, effettuano soltanto operazioni di stoccaggio (quali deposito preliminare - D 15 e/o messa in riserva R 13) dei propri rifiuti all'interno

del luogo di produzione, l'avvio dell'operatività rimane fissato, anche con riferimento a dette attività, al 3 marzo 2014 (vedi anche punto successivo);

- **"Nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi"**:

Sono soggette alla partenza del SISTRI dal 1 ottobre entrambe le categorie sotto elencate:

- 1) soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti (eventualmente, anche non pericolosi) diversi da quelli trattati, per natura o composizione;
- 2) soggetti che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti pericolosi.

Tali soggetti, nelle more delle modifiche delle procedure informatiche, sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella produttori.

La **seconda fase**, fatte salve eventuali proroghe necessarie per definire le opportune semplificazioni, **inizierà il 3 marzo 2014 e riguarderà**:

**a) Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi:**

- si intendono per tali i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi, ancorché l'art. 11, comma 3 li definisca semplicemente "rifiuti pericolosi");
- **non rientrano** nella previsione normativa i produttori iniziali di rifiuti urbani, ancorché pericolosi;
- sono **esclusi i produttori iniziali che non sono organizzati in Enti o imprese**;
- gli enti o le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano soltanto operazioni di stoccaggio (deposito preliminare al punto D 15 dell'Allegato B e messa in riserva di cui al punto R 13, dell'Allegato C, alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006) dei propri rifiuti all'interno del luogo di produzione, l'avvio dell'operatività rimane fissato, anche con riferimento a dette attività, al 3 marzo 2014.

**b) Enti e le imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti, iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006, nonché i soggetti che effettuano il trasporto dei propri rifiuti, iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali in categoria 5.**

**c) i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.**

La **terza fase (FASE SPERIMENTALE)** prenderà avvio dal **30 giugno 2014** (secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del D.L. n. 101/2013, come modificato in sede di conversione) e riguarderà le operazioni concernenti i rifiuti urbani pericolosi, esclusi i produttori iniziali di rifiuti urbani, estranei al SISTRI (come si desume dal periodo aggiunto al comma 2 dell'art. 11, dalla legge di conversione n. 125/2013).

Tale fase di sperimentazione sarà disciplinata da un **decreto interministeriale** da adottare entro la fine del 2013.

La fase sperimentale riguarderà:

- a) gli Enti o le imprese che raccolgono o trasportano a titolo professionale rifiuti urbani pericolosi;
- b) gli Enti o le imprese vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti urbani pericolosi all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio;
- c) gli Enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione, relativamente a rifiuti urbani pericolosi. Per tutte tali categorie il SISTRI si applica **a partire dal momento** in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio, con **esclusione** delle **eventuali fasi di raccolta e conferimento precedenti** al momento in cui i rifiuti vengono conferiti nei siti destinati al raggruppamento dei rifiuti, suindicati.

Sulla base della sperimentazione, qualora essa abbia dato risultati favorevoli, potrà essere disposta l'applicazione del SISTRI anche alle suddette attività.

**Il punto 4 della Circolare del MATTM “Modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI”** declina le procedure che devono essere adottate, nella prima fase operativa del sistema, da parte dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscono volontariamente al SISTRI in data antecedente a quella prevista per l'avvio dell'operatività del sistema per la propria categoria (procedure identiche a quelle definite dall'art. 14 del DM 52/11 per regolamentare il coordinamento tra soggetti iscritti e non al SISTRI).

## **REGIME TRANSITORIO E SANZIONI**

**Il punto 5 della Circolare del MATTM** disciplina, invece, il regime transitorio ed il sistema sanzionatorio.

A riguardo, come anticipato con la circolare associativa n. 163/2013, all'art. 11 è stato introdotto il comma 3-bis, che prevede, in via transitoria, che per i **primi dieci mesi di operatività del SISTRI, a decorrere dal 1° ottobre 2013**, nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, **non trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 260-bis e 260-ter, del D.Lgs. 152/2006, relative agli adempimenti del SISTRI e che, per lo stesso periodo**, al fine di garantire comunque una tracciabilità dei rifiuti, **continuano ad applicarsi i preesistenti adempimenti ed obblighi**, previsti dagli artt. 188, 189, 190 e 193, del D.Lgs. n. 152/2006, **nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 205/2010, e le relative sanzioni**.

La Circolare del MATTM specifica altresì che, **per il periodo di moratoria delle sanzioni del SISTRI, gli operatori saranno tenuti, oltre che ad effettuare gli adempimenti del SISTRI** (qualora a ciò obbligati, secondo le diverse decorrenze sopra indicate), **a tenere i registri di carico e scarico, a redigere i formulari di trasporto ed a compilare la dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti (secondo le previsioni previgenti al SISTRI)**.

Una volta decorso il periodo di dieci mesi, e quindi **a partire dal 1° agosto 2014**, tutti i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI (quelli per i quali la decorrenza è stabilita dal 1° ottobre 2013 e quelli per i quali è stabilita dal 3 marzo 2014) dovranno effettuare gli **adempimenti SISTRI** e, in caso di inadempienza, subiranno le **relative sanzioni** (ferme restando le esenzioni previste, per le prime tre violazioni, dal comma 11 dell'art. 11 del D.L. n. 101/2013).

Per quanto concerne la disciplina degli adempimenti e delle sanzioni per i soggetti che effettuano attività di gestione di rifiuti urbani pericolosi (in via di principio obbligati al SISTRI, ma sottoposti a tal fine alla fase di sperimentazione insieme a raccoglitori e trasportatori) verrà dettata da norme successive.

## **RIFORMULAZIONE ARTT. 190 E 193 DEL D.LGS. 152/06** **(nella versione successiva all'entrata in vigore del D.Lgs 205/10)**

L'art. 11 del D.L. n. 101/2013, oltre a fornire le indicazioni di cui sopra, ha anche parzialmente riformulato alcune delle disposizioni (articoli 190 e 193) riguardanti gli adempimenti cartacei ai fini della tracciabilità. **Tale nuova formulazione sarà applicabile dal 1° agosto 2014, ai soggetti che non aderiscono al SISTRI, vale a dire una volta cessato il periodo di moratoria**

### **ADESIONE VOLONTARIA AL SISTRI**

Nel caso in cui un'impresa non obbligata, decida di procedere all'adesione volontaria al SISTRI **deve comunicare espressamente tale volontà** al Concessionario secondo la modulistica resa disponibile sul sito SISTRI. L'adesione comporta l'applicazione del relativo regime e delle procedure previste con riferimento alla categoria di appartenenza a partire dal completamento delle procedure di adesione fino ad eventuale espressa manifestazione di volontà dell'impresa che, **in qualsiasi momento, può optare per il ritorno al sistema cartaceo.**

### **MODIFICA E SEMPLIFICAZIONI REGOLAMENTARI. MODIFICA AL MANUALE OPERATIVO SISTRI - SOSPENSIONE DEI PUNTI 7.3. E 7.1.2. DEL MANUALE OPERATIVO.**

L'art. 11 del D.L. n. 101/2013, con l'introduzione del comma 4-bis all'art. 188-bis del D.Lgs. n. 152/06, ha previsto che con successivo decreto del MATTM si procederà alla semplificazione e all'ottimizzazione del SISTRI e quindi del Manuale Operativo.

Nelle more, è già stata sospesa l'applicazione del Manuale Operativo SISTRI relativamente al punto 7.3., che prevede il tracciamento dei rifiuti nei passaggi interni degli impianti, ed al punto 7.1.2., che prevede la presa in carico delle giacenze alla mezzanotte del 30 settembre 2013, prima che gli impianti inizino ad utilizzare il SISTRI, adempimenti che, allo stato e per come definiti, non risultano concretamente realizzabili.